REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Tecnico

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI RADIOCOLLARI E SERVIZI PER IL CONTROLLO MEDIANTE TELEMETRIA DI ESEMPLARI DI C*ERVUS ELAPHUS CORSICANUS* NELLE AZIONI DI REINTRODUZIONE IN SARDEGNA E CORSICA - CIG 555711545E - PROGETTO LIFE 11/NAT/IT/00210 "CONSERVATION OF RED DEER C*ERVUS ELAPHUS CORSICANUS* IN SARDINIA AND CORSE" - CUP I92D12000100006 –

DETERMINAZIONE DI INDIZIONE N. 2 DEL 16.01.2014

DISCIPLINARE/LETTERA DI INVITO

Il presente disciplinare – lettera d'invito - è pubblicato sul sito Web dell'Ente, consentendo la partecipazione, oltre che delle imprese espressamente invitate, di tutti i soggetti del settore interessati e in possesso dei requisiti di capacità giuridica e tecnica stabiliti negli atti di gara.

Poiché ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, a partire dal 1 gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di affidamento deve essere acquisita dalle stazioni appaltanti esclusivamente presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici ("BDNCP"), istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale AVCP - http://www.avcp.it/portal/public/classic/ - (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute (si veda anche art. 15 del presente disciplinare).

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura negoziata sottosoglia comunitaria, della fornitura di 60 radiocollari per cervo e i relativi servizi di localizzazione.

Le prestazioni oggetto dell'appalto costituiscono un lotto unico.

L'impresa che avrà formulato la migliore offerta, dovrà pertanto eseguire per intero e nei termini stabiliti le forniture ed i servizi richiesti e descritti nel progetto di fornitura.

Art. 2

Beni oggetto dell'appalto e importo a base di gara

L'intera fornitura ed i relativi servizi sono riportati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all'allegato Progetto della Fornitura.

Gli articoli offerti oggetto della fornitura dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e ciò per dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.

Relativamente alla qualità degli articoli, la descrizione riportata nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale è da intendersi come requisito minimo degli articoli richiesti. Si procederà all'esclusione di quelle offerte formulate per articoli in difetto delle caratteristiche e qualità minime richieste.

L'importo stimato e assunto a base dell'appalto risulta pari ad euro 98.360,66 oltre IVA di legge.

Art. 3

Documentazione di gara

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente i seguenti documenti:

- Progetto della fornitura ai sensi dell'art. 279 DPR n. 207/2010 contenente il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Allegato B - Modello per autocertificazione;
- Allegato C - Modulo per la presentazione dell'offerta economica.

Art. 4

Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti:

a) CAPACITÀ GIURIDICA:

a1) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, tutti i soggetti indicati dall'art. 38 del Codice dei Contratti come modificato dal D.L. n. 70 del 13.05.2011 ossia

- nel caso di società in nome collettivo, tutti i soci, tutti i direttori tecnici;
- nel caso di società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari, tutti i direttori tecnici;
- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ancorché in funzione vicaria, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,

non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

I procuratori speciali della società muniti di potere di rappresentanza rientrano nel novero dei soggetti tenuti alle dichiarazioni sostitutive solo se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura. Si sottolinea pertanto che, come rilevato nella determinazione n. 1/2012, i soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle ipotesi ostative previste dall'art. 38, comma 1, lett. c)

sono gli amministratori con poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico a prescindere dal fatto che, nella sostanza, svolgano o meno tale attività, essendo irrilevante la ripartizione interna dei compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al management societario. Di contro, il procuratore ad negotium è, in generale, escluso dall'onere di rilasciare la dichiarazione, a meno che non sia titolare di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura (pag. 12 Schema di determinazione "BANDO-QUADRO").

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 mediante compilazione o riproduzione del modello "Allegato B". Le imprese dovranno dichiarare e possedere tutti i requisiti ivi riportati. La dichiarazione deve essere completa. Con particolare riferimento all'art. 38, comma 1, lett. c), la dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Oltre all'ipotesi di falsità, l'omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell'art. 38 da parte di tutti i soggetti ivi previsti costituiscono, di per sé, motivo di esclusione dalla procedura.

La mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti costituisce causa di esclusione. Sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici.

Saranno escluse le imprese, in cui i soggetti indicati dalla lett. c dell'art. 38, abbiano subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' dei quali la stazione appaltante abbia valutato l' incidenza sulla moralita' professionale.

Saranno escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

Saranno escluse altresì le imprese per le quali venga accertata l'imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale.

a2) Requisiti di idoneità professionale:

□□Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto;

□□Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato XI B al Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) che per esso concorrono.

Art. 5

Partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) , di consorzi o aggregazioni tra imprese aderenti ai contratto di rete.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, raggruppande o consorziande, aggregazioni tra imprese aderenti ai contratto di rete di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis D. Lgs. 163/2006, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

E' ammessa altresì la partecipazione di consorzi ed imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Ai consorzi si applica la disciplina prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 4 del DPR n. 207/2010. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti per l'affidamento della fornitura in oggetto è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. Per la partecipazione del consorzio, i requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9 D.Lgs. 163/06), salve le eccezioni di legge.

Ferma la disciplina generale di gara, di cui al presente disciplinare, le ulteriori e/o speciali modalità di partecipazione, previste per gli operatori economici temporaneamente raggruppati o consorziati, raggruppandi o consorziandi, sono, a pena di esclusione, le seguenti:

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI E COSTITUENDI

Parti della fornitura

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda,

devono, a pena di esclusione, specificare, le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. Ai sensi dell'art 275 comma 2 DPR n. 207/2010, in ogni caso la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e nella stessa misura deve dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Gli altri operatori economici singolarmente dovranno possedere tali requisiti in misura corrispondente alla parte della prestazione da eseguire.
L'offerta dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della documentazione di gara.

Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti

Nel caso di operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, il modello di autocertificazione "Allegato B", contenente le dichiarazioni sostitutive circa l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti, dovrà essere compilato – a pena di esclusione - dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE o che costituirà/costituisce l'associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE e le "dichiarazioni personali" dovranno essere presentate da ogni componente con potere di rappresentanza di ciascuna impresa (v. istruzioni Allegato B).

Divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio in forma individuale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 5, e 37, comma 7 è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori del consorzio stabile (di cui all'art. 34 lett. c), dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane (di cui all'art. 34 lett. b), di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 7 è fatto inoltre divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Dovrà pertanto dichiararsi - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- che nessun soggetto componente partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; contestualmente i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett.

b), nonché i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) indicano per quali consorziati il consorzio concorre (c.d. consorziati esecutori).

Dimezzamento dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva

Al fine di poter usufruire della riduzione del 50% della garanzia provvisoria e definitiva, gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, dovranno allegare alla cauzione, la documentazione attestante il possesso da parte di tutte le imprese componenti della relativa certificazione di qualità (UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000) rilasciate da organismi accreditati, di cui all' art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006. Il possesso della certificazione può essere provato mediante presentazione di copia conforme della stessa o dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotte ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.

DISCIPLINA SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI

Sottoscrizione dell'offerta

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, costituito, o da un GEIE, l'intera offerta contrattuale -comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario.

L'offerta economica dovrà quindi, a pena di esclusione, recare sottoscrizione in originale dal legale rappresentante del soggetto mandatario e dovrà essere prodotta secondo le modalità specificamente indicate dal disciplinare di gara.

Dichiarazioni obbligatorie

Fermo quanto sopra previsto nella parte "Disposizioni Generali", per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti prima della gara, o da un consorzio stabile o da un consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o da un consorzio tra imprese artigiane, o da un GEIE, dovranno essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- le seguenti dichiarazioni:

- Per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15 del d.lgs. 163/06

oppure

copia autenticata o conforme all'originale ex 445/2000 del mandato stesso

- Per i consorzi ordinari costituiti o stabili o tra cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;

Cauzione provvisoria

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE COSTITUITO la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37, comma 6, del Codice dei Contratti).

DISCIPLINA SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CUI ALL'ART. 2602 DEL CODICE CIVILE COSTITUENDI.

Sottoscrizione dell'offerta

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, l'intera offerta contrattuale - comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti (art. 37 comma 8). A pena di esclusione, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante di ogni singolo operatore economico partecipante.

Dichiarazioni obbligatorie

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, dovranno inoltre essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto - da parte dei legali rappresentanti di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE, le seguenti dichiarazioni:

1 che nessun soggetto componente partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.

2 che ci si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;

- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14,15 e 16 del d.lgs. 163/06;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.lgs. n. 163/06;

Cauzione provvisoria

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE costituendo, la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).

Art. 6

Avvalimento

E' ammesso l'avvalimento così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall'art. 49 del citato D.Lgs 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);
2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell' "Allegato B" con tutte le dichiarazioni ivi contenute);
3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti);
5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a. L'oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b. La durata;
c. Ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell'importo contrattuale.

Art. 7

Termini e modalità di ricezione delle offerte

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile.

I documenti da presentare e le modalità di presentazione sono i seguenti:

Un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la seguente dicitura "NON APRIRE - Contiene offerta per procedura negoziata per la fornitura di radiocollari - CIG 555711545E – Scadenza 17/02/2014, a sua volta contenente:

I. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:

- a pena di esclusione, in quanto parte essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 46 bis del codice dei contratti, dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato B" (con tutte le dichiarazioni ivi contenute), debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.)
- PASSOE, documento rilasciato a seguito di registrazione al sistema AVCPASS che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite lo stesso (si veda art. 15 del presente disciplinare);
- cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto, da prestare secondo le modalità indicate al successivo articolo 13 del presente disciplinare; trattasi di

parte essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 46 bis del codice dei contratti, la cui mancanza costituisce causa di esclusione dalla gara;

- dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006 (tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria); la mancata allegazione dell'impegno, ai sensi dell'art. 75 comma 8 D.Lgs. 163/2006, comporta l'esclusione dalla gara;
- in caso di partecipazione di raggruppamenti, consorzi o qualora si ricorra all' avvalimento tutta la documentazione indicata rispettivamente all'art. 5 e all'art. 6 del presente disciplinare;

II. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura "Offerta tecnica" contenente copia delle pubblicazioni scientifiche con le quali si attesta la validità e l' adeguatezza degli articoli proposti;

III. una terza busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura "Offerta economica" contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura ed i servizi, da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell' "Allegato C" predisposto dall'Ente.

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del giorno 17/02/2014;

dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Ente non potrà essere ritenuto responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.

C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE

Viale Luigi Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

D) L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana o inglese. In caso di certificati o altri documenti presentati in altra lingua straniera, gli stessi, pena la loro stessa nullità (comportante di conseguenza l'esclusione dalla gara qualora tali documenti siano richiesti a pena di esclusione), dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata (comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata") ricevuta da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, il quale abbia apposto il timbro e la firma convalidante in calce ad ogni pagina del documento (salvo sia chiara l'unicità del documento nel qual caso è sufficiente l'apposizione di timbro e firma in fondo allo stesso) e allegato la dichiarazione o "giuramento" con cui viene attestata la fedeltà del testo tradotto al testo originale.

E) L'offerta economica, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella in lettere, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione. I ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali saranno troncati a tre

cifre decimali. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, l'offerta economica deve contenere la specificazione dei costi relativi alla sicurezza aziendale, i quali devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.

F) Sull'offerta economica deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art. 8

Procedura per l'individuazione del contraente

L'appalto sarà aggiudicato tramite procedura negoziata sotto soglia comunitaria di cui all'art. 57 comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 163/2006.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte a punteggio uguale, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 9

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006.

A tal fine, la commissione, all'uopo nominata per le valutazioni dell'offerta, terrà conto dei seguenti criteri:

A) PREZZO: 80/100

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi in relazione al ribasso effettuato sull'importo a base d'asta si adotterà il criterio di proporzionalità in base alla seguente formula:

X = Rib x * Pmax / Rib max

dove i sopra descritti simboli sono da intendersi **X** punteggio attribuito all'offerta esaminata, **Rib x** come ribasso esaminato, **Pmax** come punteggio massimo, **Rib max** come ribasso più alto.

Al partecipante che offre il miglior prezzo corrispondente al massimo ribasso **(Rib max),** verrà attribuito il punteggio massimo **(Pmax = 80 punti).**

B) QUALITÀ' DELLA FORNITURA: 20/100 di cui

Si terrà conto della qualità, adeguatezza e affidabilità delle attrezzature proposte. La valutazione verrà effettuata tenendo conto esclusivamente delle pubblicazioni con impact factor relative a tali strumentazioni. All'uopo l'offerente dovrà fornire all'interno della busta denominata offerta tecnica copia delle principali pubblicazioni e articoli scientifici (max 10 pubblicazioni):

Il criteri di valutazione delle 10 pubblicazioni saranno:

Il criterio quantitativo (max 10 punti) sarà adottato per la valutazione della qualità delle pubblicazioni allegate, secondo la seguente formula:

$$P = \sum_{i=1}^{10} (1 + IF_i),$$

dove P è il punteggio totale, dato dalla sommatoria dei punteggi di ogni pubblicazione i (da 1 a 10) e IF_i è l'impact factor della pubblicazione i. Il punteggio massimo sarà poi normalizzato a 10 e gli altri in proporzione.

Il criterio qualitativo (max 10 punti) consisterà in una valutazione fatta da tecnici esperti sui risultati presentati nelle pubblicazioni allegate, relativamente al funzionamento degli apparati richiesti (collari iridium e accessori). In tal caso si avrà attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli commissari (Allegato P D.P.R. 207/2010). I punteggi attribuiti da ciascun commissario relativi ai parametri di qualità vengono sommati: si ottiene il coefficiente attribuito discrezionalmente dai singoli commissari.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, viene effettuata la media tra gli stessi per ogni offerta, quindi si procede a trasformare tale media in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta, e quindi attribuendo il massimo punteggio per la qualità, e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il calcolo complessivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà attraverso la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum n \left[W_i * V_{(a)i} \right]$$

dove:

$C_{(a)}$ è l'indice di valutazione dell'offerta

n è il numero totale dei requisiti

W_i è il peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V_{(a)i}$ è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

Si precisa che non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto alla base d'asta ed il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza aziendale, necessari alla corretta esecuzione della fornitura esclusa la sola IVA, come indicato dalle concorrenti secondo lo schema di cui all'allegato C del presente disciplinare, per avere la fornitura richiesta nei luoghi e secondo le modalità di cui agli atti di gara.

Art. 10
Subappalto

E' ammesso il ricorso al subappalto secondo quanto previsto dall'art. 118 del Codice dei Contratti. Il ricorso al subappalto deve essere segnalato in sede di offerta, pena la mancata autorizzazione, con dichiarazione del legale rappresentante del concorrente, o dell'impresa capogruppo nel caso di RTI, in cui sono indicate le parti della fornitura che si intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale.

L’Ente non intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 di corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Pertanto l’appaltatore sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 11

Termine di validità dell’offerta

I concorrenti rimangono vincolati alla loro offerta per180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione.

Art. 12

Anomalia delle offerte

Verranno assoggettate a procedura di verifica le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato, fatta salva la possibilità dell’Ente di sottoporre comunque a verifica quelle offerte ritenute anormalmente basse in base ad elementi specifici.

Rilevata la presenza di offerte anormalmente basse nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, il Presidente del Seggio di gara chiude la seduta e ne dà comunicazione al responsabile del Procedimento (RUP).

Il procedimento di verifica, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006, è effettuato dal RUP avvalendosi degli uffici della stazione appaltante.

Il RUP, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 87 del Codice dei contratti, invita il concorrente la cui offerta risulti o appaia anormalmente bassa, a fornire, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, con particolare riferimento al dettaglio dei costi del lavoro, metodo di prestazione dei servizi, soluzioni tecniche adottate, condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire l’appalto, originalità dei servizi offerti, eventuali aiuti di Stato e quant’altro si ritenga necessario a comprova delle voci di prezzo.

Successivamente il RUP procederà alla verifica delle giustificazioni presentate e quindi alla valutazione di congruità, avvalendosi degli uffici della stazione appaltante, con le modalità di cui all’art. 88 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’art. 88 comma 7 del Codice dei contratti, il RUP sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

In alternativa il RUP potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell'art. 88 del Codice dei contratti.

All'esito del procedimento di verifica, è convocata seduta pubblica nella quale il Presidente del Seggio di gara dichiara l'anomalia delle offerte che sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Art. 13

Garanzie

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare garanzia secondo quanto previsto dall'art. 75 del D. lgs. n. 163/2006 per un importo corrispondente al 2% della somma a base d'asta.

La garanzia provvisoria può essere prestata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell'Ente Unicredit S.P.A.

La suddetta garanzia sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.

La garanzia fideiussoria deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006.

A tal fine, l'offerta è corredata (si veda art. 9 punto I, 3° capoverso), a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare tale garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'importo delle garanzie è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d'identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce causa di esclusione. E' ammissibile l' integrazione della documentazione attestante il possesso della certificazione, qualora questa sia stata

segnalata, purché sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (V. Bando Tipo - Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 AVCP).

Ai sensi della Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, costituiscono cause di esclusione:

1) mancata presentazione della cauzione provvisoria;

2) cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art. 75, comma 4 e, pertanto, priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

3) cauzione di importo errato in diminuzione, eccetto che nell' ipotesi di evidente errore formale;

rientra, in tale ultima ipotesi, il caso della cauzione presentata in misura dimezzata senza il rispetto di quanto osservato sul possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

4) cauzione sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito; nel caso di ATI costituenda, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande;

5) cauzione prestata con modalità non consentite;

6) cauzione prestata con validità inferiore a centottanta giorni come prescritto dall'art. 75, comma 5, del Codice dei Contratti;

7) cauzione non sottoscritta dal garante;

8) mancata presentazione dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, del Codice dei Contratti).

Art. 14

Sedute di gara

La gara sarà dichiarata aperta da un seggio di gara, il giorno feriale successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, e quindi il giorno 18/02/2014 con inizio alle ore 10,00 presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna in viale Merello n. 86 a Cagliari.

Il seggio di gara procederà:

1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;

2) all'apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed alla verifica della presenza nei medesimi delle buste interne;

3) all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;

4) all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e alla rilevazione dei prezzi e dei ribassi percentuali offerti;

5) al calcolo della soglia di anomalia e alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anomale;

6) all'aggiudicazione provvisoria, qualora non vi siano offerte anomale, o, in caso contrario, alla formazione della graduatoria delle migliori offerte con indicazione di quelle da sottoporre a procedimento di verifica ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tale seduta sarà pubblica. Hanno diritto a richiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni soltanto i legali rappresentanti delle ditte o i loro delegati muniti di apposita delega.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine al contenuto di documenti presentati.

Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, verranno esclusi i concorrenti che le hanno presentate.

La valutazione di eventuali offerte anormalmente basse verrà operata in seduta riservata.

Ai concorrenti verrà data comunicazione della graduatoria alla conclusione di detto procedimento, previa convocazione di apposita seduta pubblica, in cui il Presidente del seggio di gara dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Le date delle sedute aperte al pubblico, diversa da quella iniziale di apertura dei plichi principali, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o e-mail, con anticipo di almeno tre giorni.

L'Ente o il Responsabile Unico del Procedimento, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, in osservanza dei principi di concentrazione e continuità delle operazioni di gara, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione della gara.

Art. 15
Controllo sul possesso dei requisiti – Obbligo registrazione al sistema AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice dei Contratti e della deliberazione dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza.

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per l'utilizzo del sistema da parte delle stazioni appaltanti è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE).

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico".

E' onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE. Pertanto l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indicherà a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascierà il "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento indispensabile per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva favore dell'aggiudicatario provvisorio. Tale provvedimento acquista efficacia solo alla conclusione con esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando.

In caso di R.T.I., ai fini dell'aggiudicazione definitiva, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all' impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio qualora non acquisito nel corso della procedura.

Qualora non sia prodotta tale documentazione o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla nuova aggiudicazione.

Art. 16

Stipulazione del contratto

La stipulazione dei contratti con ognuna delle amministrazione appaltante ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque non prima che siano decorsi 35 dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai contro interessati del medesimo provvedimento di aggiudicazione (art. 11, commi 9 e 10, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). Tale termine dilatorio non si applica nel caso in cui sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando di gara o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva (art. 11, comma 10 bis, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.).

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art.113, co. 1, del D.Lgs. 163/06. In caso di possesso della certificazione di qualità – da documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto;

Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata da registrare in caso d'uso ovvero con lettera d'ordine secondo l'uso del commercio. Le spese di bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 17

Diritto di accesso

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 79 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, è consentito l'accesso informale agli atti del presente procedimento entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo (esclusione, aggiudicazione, decisione di non aggiudicare l'appalto e stipula del contratto).

L'accesso può essere effettuato mediante visione ed estrazione di copia, non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento adottati ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 163/2006.

Nelle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 questa Stazione Appaltante indicherà:

a) su quali atti l'accesso sarà vietato o differito;

b) l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

Art. 18

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Paolo Murgia.

Articolo 19

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quinquies è fatto obbligo a ciascun concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura, presso un numero di fax attivo ovvero un indirizzo di posta elettronica (o entrambi), debitamente indicati nel Modello Allegato B.

Art. 20

Richiesta di eventuali chiarimenti

Eventuali chiarimenti di natura giuridico amministrativa, inerenti la presente procedura di gara potranno essere richiesti via fax al n. 0702799207 oppure via mail al seguente indirizzo: giupinna@enteforestesardegna.it.

I chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento al seguente indirizzo e-mail: pmurgia@enteforestesardegna.it.

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al settimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte.
L'Ente pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.sardegnaforeste.it.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.
L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.
Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Art. 22

Foro competente

Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

Art. 23

Norma finale

Cause di esclusione

Ai sensi dell'art. 64 comma 4 bis D.Lgs. n. 163/2006, il presente atto è stato predisposto sulla base del bando tipo approvato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture con Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, contenente l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1 bis.
Ai sensi dell'art. 46 comma 1 bis Codice dei Contratti, la stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici, dal Regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Il Direttore del Servizio

Antonio Casula

gp/Dott.ssa GP
Servizio Contabilità, Bilancio Appalti